



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 6587

SEDUTA DEL 27/07/2026

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

DETERMINAZIONI CONCERNENTI L' ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE CORRELATO
ALL' ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE
PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL' ART. 8, COMMA 2, D.LGS. 502/1992 E S.M.I.

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Giovanni Melazzini

La Dirigente Ida Fortino

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della
D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221, in favore dei titolari delle farmacie rurali;
- la Legge Regionale n. 12/1986 recante "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- DGR n. X/3768/2015 recante "Aggiornamento, ai sensi dell'art. 2 comma 22bis, della L.R. n. 23/2013, delle indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 12/1986 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali)";
- DGR n. XII/3789/2025 recante "Convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Siss da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema Siss per la comunicazione ed elaborazione di dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza - Rinnovo annualità 2025-2030";

PRESO ATTO che in data 6 marzo 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'Accordo Stato regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, rendendo esecutivo l'Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025);

DATO ATTO che tale Accordo nazionale:

- è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (Federfarma e Assofarm) delle farmacie private e comunali;
- ha una durata triennale e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo;

RILEVATO che l'ACN disciplina il rapporto convenzionale che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico nel territorio nazionale definendo le disposizioni che regolano, fra l'altro, le relazioni sindacali, lo svolgimento delle attività delle farmacie, l'assistenza farmaceutica, la dispensazione dei farmaci nonché le attività della c.d. "farmacia dei servizi";

ATTESO che la nuova convenzione farmaceutica rappresenta uno strumento aggiornato ed efficace per tutelare la salute della collettività e ribadire le funzioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di servizio pubblico sociale affidato dalla legge alla farmacia, consolidandone il ruolo quale presidio sanitario all'interno della rete dei servizi del SSN;

SPECIFICATO che il nuovo ACN introduce novità normative sostanzialmente riconducibili a due fattispecie:

- disposizioni che sono di immediata applicabilità e che incidono direttamente sull'operatività delle farmacie;
- disposizioni che, al contrario, prevedendo modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, richiedono una attuazione a livello regionale mediante la sottoscrizione di accordi integrativi regionali – AIR - (ad es. cfr. art. 2, comma 4, ACN);

PRESO ATTO che fra le discipline che implicano la sottoscrizione di accordi regionali e/o una attuazione a livello locale rientrano, fra le altre:

- a) le modalità di erogazione delle prestazioni minime indispensabili garantite dalle farmacie a favore del Servizio Sanitario Nazionale in caso di esercizio del diritto di sciopero (cfr. ACN allegato 1, art. 3, comma 1);
- b) l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 17 ACN sull'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali;
- c) la definizione dei criteri di erogazione del Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie a basso fatturato ex art. 23 ACN;
- d) modalità alternative di presentazione delle ricette e dei tempi di pagamento dei corrispettivi rispetto all'ACN;

PRECISATO, in particolare:

- quanto al punto a), che il contingente di farmacie tenute alle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nonché quello delle farmacie esonerate deve essere previamente definito in un apposito protocollo di intesa. Tale protocollo definisce, altresì, il personale minimo idoneo a garantire il rispetto della soglia, in caso di sciopero ai sensi della L. 146/1990, del 50% delle prestazioni normalmente erogate con almeno un terzo del personale normalmente impiegato;
- quanto al punto b), che l'ACN individua i seguenti indicatori di disagio quali parametri al fine della determinazione della indennità di residenza (ex art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e alla Legge 8 marzo 1968, n. 221) in favore dei titolari delle farmacie rurali:
 - il fatturato complessivo ai fini I.V.A.;
 - la popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia;
 - la distanza della stessa dal capoluogo di provincia;
 - il numero dei turni notte effettuati nell'anno sulla base dell'organizzazione regionale;
- quanto al punto c) che il contributo di cui all'articolo 17, comma 4 del DPR 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende pari allo 0,15% della spesa sostenuta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nell'anno 1986 dal SSN per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, cessa di essere riversato all'ENPAF ed alle farmacie pubbliche e viene destinato alla istituzione di un Fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo, complessivo ai fini I.V.A., inferiore ad Euro 300.000, anche per l'erogazione dei nuovi servizi di cui al d.lgs. 3 ottobre 2009, n. 153;

VISTO il documento recante "Accordo Integrativo Regionale correlato all'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 502/1992 e ss.mm." allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che tale accordo provvede a regolamentare le materie suscettibili di integrazione a livello locale in coerenza con i dettami dell'ACN circa i livelli di negoziazione previsti ed il quadro normativo istituzionale attualmente vigente;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'Accordo Integrativo Regionale correlato all'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 502/1992 e s.m.i., allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che per la realizzazione degli obblighi convenzionali assunti dai sopracitati accordi la spesa complessiva prevista per l'annualità 2026 è pari ad euro 2.866.900, da corrispondere per il tramite delle ATS in relazione al numero di farmacie beneficiarie presenti su ciascun territorio, confermando il valore complessivo erogato nel 2025 ed è così suddivisa:

- euro 1.100.000,00 per il contributo di solidarietà dal Fondo regionale di cui all'art. 23 ACN che conferma il valore riconosciuto per l'anno 2025;
- euro 1.766.900 per l'indennità di residenza;

PRECISATO che, per quanto concerne l'indennità di residenza, l'art. 17 dell'ACN ha disposto che nei criteri di accesso fra i beneficiari (oltre alle farmacie rurali sussidiate - ossia ubicate in comuni con al massimo 3000 abitanti) siano ricomprese anche le farmacie rurali non sussidiate (ubicate in comuni con un numero di abitanti tra i 3.001 e i 5.000);

PRECISATO altresì che, ai fini del conseguimento dell'indennità, la farmacia deve acquisire un punteggio in ciascuno dei parametri indicati. In caso di punteggio inferiore a 2, l'indennità non verrà corrisposta;

PRESO ATTO della proposta inviata da Federfarma Lombardia il 2 luglio 2026, prot. n. 453.PE, che accetta l'importo finale per l'indennità di residenza pari a euro 1.766.900 e definisce le fasce con gli importi come di seguito riportato:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Intervallo punti	Valore indennità in euro	Totale per fascia in euro
Da 2 a 7	100	15.300
Da 8 a 12	1000	208.000
Da 13 a 30	2100	594.300
Da 31 a 40	2500	107.500
Da 41 a 60	3000	351.000
Da 61 a 70	3900	156.000
Da 71 a 80	4800	196.800
Maggiore di 80	6000	138.000
Totali		1.766.900

PRESO ATTO che l'importo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a euro 2.866.900,00, per l'anno 2026, trova copertura:

- per l'importo di euro 1.766.900,00 relativo all'indennità di residenza nell'ambito delle risorse già assegnate alle Aziende del SSR con Decreto n. 18933 del 19/12/2025 (BPE 2026);
- per l'importo di euro 1.100.000,00, a valere del capitolo 8374 relativo al contributo di solidarietà che sarà assegnato agli Enti del SSR in sede di adozione delle procedure di assestamento al bilancio preventivo per l'esercizio 2026;

PRECISATO che l'importo relativo alle annualità successive sarà garantito nello stanziamento delle risorse di parte corrente del FSR annualmente disposto a favore degli Enti del SSR nell'ambito dei rispettivi provvedimenti di Giunta, sempre con imputazione al capitolo 8374 dei rispettivi esercizi;

DATO ATTO che, a seguito della sottoscrizione di tale accordo, i competenti uffici della Direzione Generale Welfare provvederanno a comunicare, laddove necessario, le opportune indicazioni operative per il tramite di apposite circolari esplicative dei processi interessati;

SPECIFICATO che il presente accordo sostituisce integralmente le determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. X/3768/2015 recante "Aggiornamento, ai sensi dell'art. 2 comma 22bis, della L.R. n. 23/2013, delle indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 12/1986 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);

VISTE:

- la legge regionale 07/07/2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e tutti i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale;
- la legge regionale n. 33 del 30/12/2009 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO il decreto Direzione Generale Welfare n. 6165/2025 "Istituzione di un gruppo di lavoro per l'attuazione a livello regionale dell'ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie";

RITENUTO di dare mandato al Direttore della DG Welfare di sottoscrivere il presente accordo nonché di adottare ogni ulteriore necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo Integrativo Regionale correlato all'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 502/1992 e s.m.i." allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che per la realizzazione degli obblighi convenzionali assunti dai sopracitati accordi la spesa complessiva prevista per l'annualità 2026 è pari ad euro 2,866.900, da corrispondere per il tramite delle ATS in relazione al numero di farmacie beneficiarie presenti su ciascun territorio, confermando il valore complessivo erogato nel 2025 ed è così suddivisa:
 - euro 1.100.000,00 per il contributo di solidarietà dal Fondo regionale di cui all'art. 23 ACN che conferma il valore riconosciuto per l'anno 2025;
 - euro 1.766.900 per l'indennità di residenza;
3. Di prendere atto che:
 - l'importo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a euro 2.866.900,00, per l'anno 2026, trova copertura:
 - per l'importo di euro 1.766.900,00, relativo all'indennità di residenza, nell'ambito delle risorse già assegnate alle Aziende del SSR con Decreto n. 18933 del 19/12/2025 (BPE 2026);
 - per l'importo di euro 1.100.000,00, a valere del capitolo 8374, relativo al contributo di solidarietà che sarà assegnato agli Enti del SSR in sede di adozione delle procedure di assestamento al bilancio preventivo per l'esercizio 2026;
 - l'importo relativo alle annualità successive sarà garantito nello stanziamento delle risorse di parte corrente del FSR annualmente disposto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

a favore degli Enti del SSR nell'ambito dei rispettivi provvedimenti di Giunta, sempre con imputazione al capitolo 8374 dei rispettivi esercizi.

4. Di precisare che, a seguito della sottoscrizione di tale accordo, i competenti uffici della Direzione Generale Welfare provvederanno ad emanare, laddove necessario, le opportune indicazioni operative per il tramite di apposite circolari esplicative dei processi interessati;
5. Di specificare che il presente accordo sostituisce integralmente le determinazioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. X/3768/2015 recante "Aggiornamento, ai sensi dell'art. 2 comma 22bis, della L.R. n. 23/2013, delle indennità di cui all'art. 1 della L.R. n. 12/1986 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
6. Di dare mandato al Direttore della DG Welfare di sottoscrivere il presente accordo nonché di adottare ogni ulteriore necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.